



COMUNE DI OLBIA

Ufficio Elettorale

REGOLAMENTO SULLA PROPAGANDA ELETTORALE INDIRETTA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto, a norma dell'art. 1, secondo comma della legge 4 aprile 1956, n. 212, ed in base al § 14, primo comma, della Circolare del Ministero dell'Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V, la disciplina dell'accesso agli spazi per la propaganda indiretta, ovvero per le affissioni di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale o referendaria (c.d. fiancheggiatori), che abbiano fatto pervenire apposita istanza all'Ufficio Elettorale entro i termini di legge, al fine di garantire la parità di opportunità tra i soggetti interessati.

Art. 2

Dimensione e numero degli spazi

1. L'affissione degli stampati, giornali murali od altri e manifesti di cui all'art. 1, è consentita solo in appositi spazi all'uopo stabiliti dalla Giunta Comunale tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni e che, per un Comune avente le dimensioni demografiche di Olbia, devono essere di numero compreso fra 20 e 50 e con dimensioni di metri 2 di altezza per 8 di base. Un uguale numero di spazi è destinato alle affissioni di comitati promotori e gruppi politici che partecipino direttamente alla campagna referendaria o elettorale.
2. Conseguenze derivanti dal primo comma sono:
 - Il divieto di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi determinati dalla Giunta Comunale;
 - Il divieto di affissione di materiale di propaganda elettorale in sezioni di spazio destinate ad altro assegnatario richiedente;
 - Il divieto di affissione di materiale attinente argomenti diversi negli spazi destinati alla propaganda elettorale

Art. 3

Modalità di presentazione delle istanze

1. Chiunque, non partecipando direttamente alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, o non avendo i requisiti per partecipare direttamente alla consultazione referendaria, intenda effettuare affissione di materiale che interessi, anche indirettamente, la campagna elettorale, deve far pervenire apposita domanda all'Ufficio Elettorale entro i termini fissati dalla normativa di riferimento, cioè nell'arco di tempo compreso fra la data di convocazione dei comizi ed il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Le richieste provenienti, a qualunque titolo, da soggetti candidati, saranno rigettate in quanto incompatibili con l'istituto della propaganda elettorale indiretta, oggetto del presente regolamento.
2. Le domande, da inviare o presentare personalmente all'Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di ufficio, dovranno contenere, a pena di inammissibilità:
 - Le generalità del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita) o, in caso di istanze formulate da realtà associative, le generalità della persona che le rappresenta, con la relativa sottoscrizione autografa in calce all'istanza;
 - L'indicazione precisa di un recapito telefonico e/o di un numero di fax cui l'Amministrazione Comunale trasmetterà le successive comunicazioni in merito;
 - In caso di concomitanza di consultazioni elettorali, l'indicazione della competizione a cui l'istanza è riferita; nulla vieta, in tal caso, la presentazione di domanda per l'assegnazione di superfici per ciascuna delle elezioni anzidette; qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, ad ogni gruppo fiancheggiatore la cui domanda sia stata ammessa spetta un'unica sezione di spazio;
 - In caso di elezioni a sistema uninominale, qualora il territorio del Comune sia ripartito fra più Collegi, è necessario che, nella domanda da presentare al Sindaco, siano indicati i Collegi nei quali si intendono fare affissioni; è consentito presentare domanda per l'assegnazione di superfici in più di uno ed anche in tutti i Collegi in cui è ripartito il territorio del Comune, indicandolo espressamente nella domanda. Ove non venga indicato alcun collegio, la richiesta si ritiene espressa indistintamente per tutti gli spazi di affissione ove essa tenda a fiancheggiare una lista di candidati; ove, viceversa, la richiesta indichi il candidato a favore del quale è richiesto lo spazio di propaganda, la medesima si ritiene proposta solo per l'affissione nel collegio/nei collegi in cui è presente quel candidato;
 - L'indicazione del nome del partito, della lista, ovvero della coalizione, o il nome del singolo candidato per il quale si intendono utilizzare gli spazi dell'art. 1, oppure l'indicazione del non voto.
3. La mancanza o imprecisione o genericità degli elementi indicati è a totale rischio del richiedente, così come lo è l'assenza o imprecisione dei recapiti indicati nelle richieste, dipendendo tale situazione pregiudizievole da piena ed

assoluta responsabilità dell'istante; di conseguenza, la mancata assegnazione di spazi di propaganda che ne derivi, non potrà essere in alcun modo imputata alla Civica Amministrazione.

Art. 4

Assegnazione degli spazi

1. La Giunta Comunale, entro i tre giorni di cui all'art. 2, o comunque entro i due giorni successivi alla comunicazione delle liste ammesse alla competizione elettorale, provvede a ripartire ciascuno degli spazi destinati alle affissioni della propaganda elettorale "indiretta" in parti uguali fra tutti coloro che abbiano presentato regolare domanda a sostegno delle liste che siano state dichiarate ammesse alla competizione elettorale, a norma dell' articolo 3, e ad attribuire gli spazi stessi ad ognuno dei richiedenti per l'intero periodo della campagna di propaganda secondo l'ordine di presentazione delle richieste medesime, come risultante dal timbro del Protocollo del Comune.
2. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascuno dei richiedenti uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, l'Ufficio Elettorale procederà ad accorpate in gruppi, possibilmente omogenei, i diversi "fiancheggiatori" che siano intenzionati a sostenere il medesimo partito/lista/coalizione/candidato (in caso di candidature uninominali) e considerare ogni gruppo come un unico richiedente, e ad ogni gruppo sarà attribuito un numero di sezioni di spazio proporzionato al numero di richieste presentate dal gruppo.
3. A ciascun richiedente, o a ciascun gruppo nella ipotesi del comma 2, verrà assegnato un numero d'ordine derivante dall'ordine di arrivo della richiesta, o della prima richiesta appartenente a quel gruppo, come attestato dal timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune.
4. Nel caso in cui il numero delle richieste fosse superiore al numero degli spazi da attribuire, anche dopo aver accorpato in gruppi i diversi fiancheggiatori, gli spazi verranno attribuiti calcolando il coefficiente di riparto in base al numero degli spazi e al numero delle domande valide, con l'arrotondamento per difetto, e assegnando gli spazi avanzati a chi riportasse il coefficiente di riparto più alto; in caso di ulteriore parità, il criterio di attribuzione sarà l'ordine cronologico di presentazione delle domande. In ogni caso, a ciascun gruppo di richiedenti, in esito alle operazioni di accorpamento, dovrà essere assegnato almeno uno spazio di affissione.

Art. 5

Divieto di scambi

1. Alle sezioni di affissione assegnate a norma dei commi precedenti, si applica il divieto, previsto dalla legge, di cessioni e scambi fra gli assegnatari.

Art. 6

Operazioni di allestimento degli spazi

1. Gli spazi murari saranno allestiti dagli addetti del Comune nel tempo strettamente necessario, ed in ogni caso nei 7 giorni antecedenti il termine indicato dall'art. 2 primo comma. Di conseguenza, nel detto arco temporale, gli spazi da utilizzare per la propaganda elettorale indiretta saranno assoggettati alla disciplina del presente regolamento, in prevalenza rispetto ad ogni altra possibile destinazione d'uso.